

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA 4080/2020 DEL 22
APRILE 2020 RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I BIS SUL
RICORSO R.G. N. 15339/2019

I sottoscritti avv. prof. Alfredo Contieri (C.F.: CNT LRD 54R09 F839S - PEC: alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it – Telefax 081/7648930-081/7648861) e Avv. Francesco Scittarelli (C.F.:SCTFNC82A30C034S-avvscittarelli@pec.giuffre.it) difensori del **sig. Aldo Masi (CF MSA LDA 94L09 C034Q)** nato a Cassino il 9.7.1994 e residente a Galluccio (CE) Via Chiaie in base all'autorizzazione resa dal Tar del Lazio – Roma, sez. I bis con ordinanza n. 4080/2020 del 22 aprile 2020

AVVISANO CHE

Il ricorso promosso contro il Ministero della Difesa ed altri, e i successivi motivi aggiunti avverso l'atto di approvazione della graduatoria, notificati ai signori sig.ri Valerio Martino e Antonio Carfora, riguardavano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della nota n. 376528/2-11 di prot. datata 7/10/2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti sanitari, con la quale il ricorrente è stato dichiarato inidoneo (non idoneo), al concorso per il reclutamento di 3700 carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. n.4^serie speciale n. 23 del 22/03/2019; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso il Bando di concorso, nonché le Norme Tecniche Approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 29/7-2-4 CC di prot. datata 1/06/2019 ed i

relativi allegati tecnici; - ove lesivo del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “*Direttiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”; - dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua* ed il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale. **B)** Con Successivi motivi aggiunti era stato impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso n. 29/6- 1- 1 del 29 novembre 2019 e tutti gli atti connessi e consequenziali, anche non noti.

I motivi di diritto sui quali si fondano il ricorso ed i successivi motivi aggiunti vengono di seguito sintetizzati:

I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Errore sui presupposti di fatto: Ingiustizia manifesta, Irragionevolezza, Difetto di istruttoria, Contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza delle selezioni concorsuali.

Il giudizio rassegnato dalla Commissione medica dell’Arma dei Carabinieri risultava inconfutabilmente smentito dalle risultanze degli esami radiologici cui si è immediatamente sottoposto il ricorrente presso centri medici convenzionati con il SSR e dagli esiti di pregressi accertamenti medici eseguiti dalle commissioni mediche della Polizia di Stato nel corso delle altre selezioni concorsuali cui il sig. Masi aveva partecipato ed aventi lo stesso oggetto. Più nel dettaglio si rileva che la Gamma Medical, centro

accreditato con il SSN presso cui è stato effettuato l'esame degli arti inferiori sotto carico, ha attestato che *“l'esame degli arti inferiori eseguito su lastra quadrettata non fa apprezzare dismetria degli arti presi in esame che alla misurazione risultano femore destro 49,4 cm, femore sinistro 49,2 cm, tibia destra 41,4 cm tibia sinistra 41,3 cm”*. Tale positiva diagnosi era stata già espressa il 24.7.2019 dalla commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici della polizia di stato in occasione della selezione indetta per l'assunzione di 1851 di allievi agenti della Polizia di Stato!! Si evidenzia pertanto la palese difformità del giudizio espresso nei provvedimenti impugnati rispetto alle risultanze degli esami effettuati presso altre strutture pubbliche e dagli accertamenti della stessa natura compiuti dalle commissioni mediche della Polizia di Stato tese a rilevare un fatto oggettivo, accertabile mediante un mero esame obiettivo. In relazione a fattispecie analoghe, il **Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 1271** ha affermato che *“Sebbene gli accertamenti medici eseguiti in sede concorsuale siano tendenzialmente infungibili ed irripetibili, il giudice amministrativo può valutare l'attendibilità del giudizio tecnico espresso dalla commissione medica, utilizzando le diverse risultanze medico-legali acquisite dall'interessato presso strutture pubbliche a breve distanza di tempo dalla visita medica tenutasi in sede concorsuale”*. Il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa richiamata si attaglia perfettamente al caso di specie, poiché l'irragionevolezza del giudizio della commissione medica della Arma dei Carabinieri, sotto il profilo della inattendibilità, emerge dalle semplice comparazione delle risultanze di accertamenti equipollenti svolti dal ricorrente presso altre strutture

convenzionate con il SSR, nell'immediatezza della conoscenza della dichiarazione di non idoneità. Orbene, alla luce degli esiti degli accertamenti svolti dal Masi presso il Centro Gamma Medical, mal si comprendono le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento di inidoneità del ricorrente, stante l'acclarata ed obiettiva erroneità dei giudizi espressi dalla Commissione dell'Arma dei Carabinieri. Pertanto, anche in termini di istruttoria e di motivazione il provvedimento impugnato si dimostra irragionevole e basato su un presupposto di fatto chiaramente erroneo. Ciò posto giova richiamare la giurisprudenza amministrativa che con riguardo al controllo giurisdizionale esercitato sui provvedimenti espressione della cosiddetta "discrezionalità tecnica" ha precisato che *"i giudizi delle commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e , come tali, insindacabili....E' ben possibile fare ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, n° 106/2014)"*. Posto, dunque, che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze dell'ordine costituiscono espressione tipica di discrezionalità tecnica, ne consegue che le stesse non "sfuggono" al sindacato giurisdizionale laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatti. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, n° 12295/2017). Tale è il caso di specie, nell'ambito del quale si registra, tra gli esiti dell'accertamento effettuato dall'amministrazione in sede di prove concorsuali e quelli compiuti dal ricorrente in via autonoma, nell'imminenza della conoscenza degli esiti delle prove concorsuali, un

notevole scostamento di misura tale da incidere sul giudizio di idoneità (*cf* *Tar Lazio n° 10892/2017; n° 11921/2018*). Ebbene, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale medico dell'Arma dei Carabinieri e le risultanze degli esami svolti autonomamente dal ricorrente presso la citata struttura convenzionata, emerge una macroscopica irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato. Di qui il palmare profilo di illegittimità per eccesso di potere che inficia in radice il giudizio rassegnato dalla Commissione Medica. Risulta altresì violato il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., quale principio che deve innervare la azione amministrativa e che trova precipua esplicazione nel procedimento amministrativo, come forma della funzione pubblica. La citata nozione di imparzialità ricomprende anche il principio di irragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa ai canoni di "razionalità operativa" oltre che al rispetto delle prescrizioni normative. Orbene nel caso in esame la contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'amministrazione si mostrano evidenti alla luce della chiara violazione dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni tecniche da adottarsi in occasione dello svolgimento delle procedure concorsuali. Invero, in considerazione dei giudizi medici concernenti i dati morfologici del ricorrente, quindi relativi a fatti oggettivamente acquisibili, mal si comprendono le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso. Si concludeva quindi per l'accoglimento della invocata sospensione con ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi concorsuali, previa eventuale effettuazione

di opportuna verifica. Accolta l'istanza istruttoria in ordine all'effettuazione di un approfondimento medico, la verifica compiuta in data 10.2.2020 ed acclusa agli atti del giudizio presso le competenti commissioni mediche si è conclusa favorevolmente per il ricorrente, con la declaratoria di non sussistenza del preteso difetto fisico posto alla base del provvedimento impugnato in questa sede. Il Tar pertanto disponeva che *“anche in ragione dell'esito della verifica, sussistano giusti motivi per accogliere, nelle more, la domanda cautelare e, per l'effetto, per disporre l'ammissione del ricorrente “con riserva” al prosieguo delle prove selettive e, in caso di superamento delle stesse, per disporre l'ammissione “in soprannumero” di quest'ultimo ai corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione a seguito dell'approvazione della graduatoria, ove ancora in corso e, comunque, nel pieno rispetto di ragioni di natura didattica od organizzative”*.

Tanto premesso in ordine al contenuto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, gli scriventi legali

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo nell'ordinanza n. 4080/2020 del 22 aprile 2020, la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, 4080/2020 del 22 aprile 2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti controinteressati.

Napoli Roma, lì 13.05.2020

Prof Avv. Alfredo Contieri

Avv. Francesco Scittarelli